

## INTRODUZIONE

### NORBERTO BOBBIO E LE DUE FENOMENOLOGIE

*Zwei Augen hat die Seel': Eins schautet in die Zeit,  
Das andre richtet sich hin in die Ewigkeit.*

Due occhi ha l'anima: uno guarda nel tempo.  
Ma l'altro si rivolge dritto all'eternità

ANGELUS SILESIIUS (1624-1677) <sup>1</sup>

## 1. Introduzione

### 1.1. L'opera prima di Norberto Bobbio

#### 1.1.1. *Il giovane Bobbio*

La decisione dell'editore Giappichelli di ripubblicare nella collana *Bobbiana*, diretta da Tommaso Greco, il libro di Norberto Bobbio, *L'indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica*, 1934, è apprezzabile per almeno due ragioni.

Si tratta, in *primo luogo*, dell'*opera prima* di Bobbio, scritta quando egli aveva poco più di venti anni, ed è un documento prezioso per comprendere l'itinerario dei suoi studi <sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> ANGELUS SILESIIUS, *Il pellegrino cherubico* [*Cherubinischer Wandersmann*] Versione italiana con testo tedesco a fronte a cura di Giovanna Fozzer e Marco Vannini. Cinisello Balsamo (Milano), Edizioni Paoline, 1989, § 228, p. 246.

<sup>2</sup> Per orientarsi nella immensa bibliografia degli scritti di filosofia del diritto di N. Bobbio cfr. P. BORSELLINO, *Norberto Bobbio e la teoria generale del diritto*

In *secondo luogo*, si tratta della *prima opera* italiana dedicata al metodo fenomenologico nello studio della società e del diritto<sup>3</sup>.

È vero che all'inizio del XX secolo, alcuni discepoli di Edmund Husserl, tra i quali Max Scheler, Adolf Reinach, Edith Stein, avevano elaborato una filosofia della società e del diritto che si ispirava esplicitamente alla dottrina fenomenologica del maestro<sup>4</sup>. Ma nessuno prima di Bobbio aveva studiato in Italia sistematicamente il pensiero di Husserl e di questi suoi discepoli<sup>5</sup>.

---

to. *Bibliografia ragionata 1934-1982*, Milano, Giuffrè, 1983. Per una bibliografia completa di Bobbio cfr. *Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio 1934-1993*, a cura di C. Violi, Roma-Bari, Laterza, 1995.

<sup>3</sup>Cfr. P. AMSELEK, *Méthode phénoménologique et théorie du droit*, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1964 (sul quale cfr. H. KELSEN, *Una teoria fenomenologica del diritto* (1965), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1990). Per uno sguardo recente d'insieme cfr. S. LOIDOLT, *Einführung in die Rechtsphänomenologie. Eine historisch-systematische Darstellung*. Tübingen, Mohr Siebeck, 2010.

<sup>4</sup>Edmund Husserl era nato a Proßnitz in Moravia, l'8 aprile 1859, esattamente cinquant'anni prima di Norberto Bobbio (18 ottobre 1909 – 9 gennaio 2004), e aveva insegnato prima all'Università di Göttingen, dal 1901 al 1916, poi all'Università di Freiburg im Breisgau, dal 1916 al 1933. Husserl fu vittima della legislazione razziale a seguito della presa di potere dei nazisti nel 1933. "Fu espunto dall'elenco dei professori universitari e gli fu vietato, anche per intervento di M. Heidegger, di servirsi della biblioteca" (D. ZAHAVI, *La fenomenologia di Husserl*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, pp. 3-4). Negli ultimi anni della sua vita fu invitato a tenere lezioni a Vienna e a Praga, e da queste lezioni nacque il suo ultimo lavoro: *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale* [*Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendente Phänomenologie*]. La sua morte avvenne il 27 aprile 1938. I manoscritti di Husserl più rilevanti per la filosofia della società sono stati pubblicati postumi da I. KERN in tre volumi intitolati: *Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass*, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1973. I testi risalgono al periodo 1905-1935. Una prima ricerca sistematica su questi manoscritti, allora ancora inediti, era stata condotta da R. TOULEMONT, *L'essence de la société selon Husserl*, Paris, Presses Universitaires de France, 1962.

<sup>5</sup>L'opera di Bobbio del 1934 è anteriore anche alla prima monografia italiana sul pensiero di Husserl: S. VANNI ROVIGHI, *La filosofia di Edmund Husserl*, Milano, Vita e Pensiero, 1939. Cfr. M. MOCCHI, *Le prime interpretazioni della filosofia di Husserl in Italia. Il dibattito sulla fenomenologia: 1923-1949*, Firenze, La Nuova Italia, 1990, pp. 72-83. Un precedente importante di un'opera (menzionata da Bobbio) che documenta il contributo della fenomenologia all'analisi di una sfera particolare, la sfera del "religioso", è J. HÉRING, *Fenome-*

Dal punto di vista *filosofico*, la ricerca fenomenologica di Bobbio rappresenta, rispetto agli anni della sua formazione universitaria, un momento significativo di *transizione*. Lo ricorda Bobbio stesso nella sua *Autobiografia intellettuale* (1992):

A compiere il passaggio e il salto dalla filosofia speculativa a quella che avremmo chiamato più tardi “analitica”, mi aiutò la strada percorsa nello studio della fenomenologia, il cui prodotto più interessante fu allora per me l’opera, per molti anni dimenticata ma in questi ultimi fatta oggetto di una nuova attenzione, di Adolf Reinach, sui *Fondamenti a priori del diritto civile* (1913), che era un tentativo, seducente più che convincente, di fondare teoreticamente una dottrina pura del diritto, se pur con diversi presupposti e sviluppi, rispetto a quella kelseniana, che veniva allora introdotta in Italia dai primi scritti di Renato Treves<sup>6</sup>.

La motivazione dell’opera di Bobbio del 1934 è principalmente *teoretica*: esplorare la possibilità di applicare il metodo fenomenologico all’analisi dei problemi della filosofia sociale e giuridica.

---

*nologia e religione*, a cura di Giuseppe Di Salvatore, Verona, Edizioni della Fondazione Centro Studi Campostrini, 2010. Tra i primi in Italia a studiare le dottrine fenomenologiche del diritto è stato il filosofo torinese Cesare Goretta (1886-1952), il quale si era laureato prima con Gioele Solari (nel 1909, l’anno di nascita di Bobbio), poi a Milano, con Piero Martinetti. Cfr. C. GORETTI, *I fondamenti del diritto*, Milano, Libreria Editrice Lombarda, 1930, in particolare il capitolo X. *Le concezioni fenomenologiche*, pp. 233-250. A Cesare Goretta, che come Martinetti si era rifiutato di aderire al fascismo, Bobbio dedica un vibrante ricordo (cfr. N. BOBBIO, *Cesare Goretta (1886-1952)*, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 29 (1952), pp. 3-4).

<sup>6</sup> Cfr. N. BOBBIO, *Autobiografia intellettuale*, in “Nuova Antologia” a. 127, vol. 556, fasc. 2184, ottobre-dicembre 1992, pp. 53-65, riedito in NORBERTO BOBBIO, *De senectute e altri scritti autobiografici*, nota ai testi e nota biografica a cura di P. Polito, Torino, Einaudi, 1996, pp. 121-141 (pp. 123-124). La “nuova attenzione” per Reinach alla quale fa riferimento Bobbio nel passo citato riguarda, probabilmente, la allora recente traduzione dell’opera principale di REINACH: *I fondamenti a priori del diritto civile* (Milano, Giuffrè, 1990).

### 1.1.2. *Il libro di Bobbio nel ricordo di Renato Treves*

Insieme ad alcuni saggi immediatamente successivi (di cui dirò tra poco), il libro del 1934 è anche una vivida testimonianza della fase aurorale del pensiero di Bobbio.

A sottolinearlo con estrema lucidità è stato il suo amico di sempre, Renato Treves:

Desidero ricordare alcuni primi scritti di Bobbio, oggi ignorati dai più e per me invece vivi nella memoria in quanto ebbi la ventura di seguirne la preparazione nel periodo 1934-1938 quando, per ragioni di scuola e di lavoro, fui a lui più strettamente vicino. E desidero ricordare questi scritti, non solo per il motivo indicato, ma anche e specialmente per l'importanza che essi hanno da diversi punti di vista: *sul piano scientifico*, perché rompono il silenzio intorno alla sociologia, disciplina che la filosofia idealistica aveva bandito dalla nostra cultura; *sul piano morale*, perché difendono il valore della persona umana conculcata dalle forze del regime allora dominante; *sul piano politico*, perché indicano le possibili origini di un socialismo liberale non marxista di cui oggi tanto si parla e si discute.

Anzitutto il saggio su *L'indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica*, che risale al 1934, ed è il primo scritto scientifico importante di Bobbio<sup>7</sup>.

Anche dal punto di vista *scientifico*, dunque, il libro di Bobbio del 1934 può essere visto come un libro di *rottura*. Bobbio aveva contrastato la “generale diffidenza della cultura italiana verso la sociologia, accusata dagli idealisti di ridurre a fatti naturali i fatti eminentemente spirituali”<sup>8</sup>, e aveva risolutamente affermato “l'esigenza di rinnovare la sociologia nei principi e di liberarla dal suo vizio di origine riconducendola alle ragioni della propria esistenza, cioè alla fondazione e alla giustificazione del concetto di società”<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. R. TREVES, *Norberto Bobbio: sociologia e socialismo liberale*, articolo pubblicato sul giornale *L'Avanti* del 4 novembre 1979, e ora in R. TREVES, *Sociologia e socialismo. Ricordi e incontri*, Franco Angeli, 1990, pp. 45-47, p. 45.

<sup>8</sup> R. TREVES, *Norberto Bobbio: sociologia e socialismo liberale*, cit., p. 45.

<sup>9</sup> R. TREVES, *Norberto Bobbio: sociologia e socialismo liberale*, cit., p. 45.

Dal punto di vista *morale*, inoltre, il libro di Bobbio è il primo di una serie di scritti, anch'essi di ispirazione fenomenologica, nei quali Bobbio affronta originalmente il tema della persona.

Il tema della persona umana e della sua dignità era un grande tema della concezione cristiana della vita ma anche della filosofia razionalistica (si pensi a Kant e al suo "rispetta l'uomo come fine e non come mezzo"). L'esigenza di porre il tema della persona in primo piano nasceva da una reazione morale prima che politica e politicamente ben definita al fenomeno della spersonalizzazione, che era uno dei tratti caratteristici dello stato totalitario. Dove lo stato è tutto, la persona umana è nulla. Io avevo scritto nel 1938 per gli "Annali dell'Università di Camerino", dove allora insegnavo, due saggi intitolati *La persona nella sociologia contemporanea* e *La persona e la società*, prendendo le mosse da Max Scheler e da Nicolai Hartmann e da alcuni sociologi tedeschi allora in grande fama<sup>10</sup>.

Un saggio di Bobbio intitolato *La personalità di Max Scheler* era apparso proprio nel 1938, l'anno della promulgazione delle leggi razziali, e aveva colpito profondamente Treves:

analizzando i diversi atteggiamenti assunti dall'autore sui problemi connessi alla prima guerra mondiale, [Bobbio] osserva che, pur essendosi [Scheler] lasciato spesso trascinare dallo stato d'animo prevalente nel periodo bellico con tutti i pregiudizi e le deformazioni che esso implica Scheler, nei suoi scritti sull'argomento, di-

---

<sup>10</sup> N. BOBBIO, *Diritto e Stato nell'opera giovanile di Aldo Moro*, in "Il Politico", 45 (1980), pp. 7-26 (p. 9). Gli scritti ai quali Bobbio fa riferimento nel passo citato sono stati pubblicati negli "Annali della Facoltà giuridica dell'Università di Camerino": *La persona nella sociologia contemporanea*, nel vol. 12 (1938), 1, pp. 162-175, e *La persona e la società*, nel vol. 12 (1938), 2, pp. 220-255. Cfr. F. BARBANO, *Bobbio anni Trenta o della persona*, in "Teoria politica", 15 (1999), pp. 519-532.

I saggi di BOBBIO su Max Scheler sono: *La fenomenologia secondo M. Scheler*, in "Rivista di filosofia", 27 (1936), pp. 227-249, e *La personalità di Max Scheler*, "Rivista di filosofia", 29 (1938), pp. 97-126. Per una antologia di scritti fenomenologici sulla persona che giunge fino al 1933 cfr. R. DE MONTICELLI (ed.), *La persona: apparenza e realtà. Testi fenomenologici 1911-1933*. Milano, Raffaello Cortina Editore, 2000.

mostra sempre una “precisa e sicura consapevolezza del valore della persona umana”. Bobbio rileva inoltre che, negli scritti stessi, l’autore [...] non dimostra mai di avere “la presunzione e la ristrettezza morale del razzista, in quanto per lui il concetto di razza è soltanto una ridicola e presuntuosa idolatria del germanesimo”<sup>11</sup>.

L’ultimo rilievo – annota Treves – è “pieno di significato e di indubbia importanza quando si pensa che Bobbio scrisse le parole indicate nel 1938, nell’anno stesso in cui in Italia venivano promulgate le leggi razziali”<sup>12</sup>.

## 1.2. Genesi dell’opera

### 1.2.1. *Il viaggio in Germania e l’incontro con la fenomenologia*

Nell’estate del 1932 Bobbio e Treves si erano ritrovati a Marburg per studiare il tedesco in compagnia di Ludovico Geymonat, dopo un breve periodo da ciascuno trascorso in una città diversa della Germania: Bobbio a Heidelberg, Treves a Köln, Geymonat a Göttingen<sup>13</sup>. La Germania era allora una meta obbligata per approfondire gli studi filosofici e Bobbio, come Treves, si era recato lì, con l’approvazione del comune maestro Gioele Solari, per studiare l’indirizzo filosofico-giuridico allora dominante: il neokantismo.

Bobbio e Treves si erano entrambi laureati con Solari: Treves nel 1929, con la tesi *La dottrina sansimoniana nel pensiero italiano del Risorgimento*, e Bobbio, più giovane di due anni, nel 1931, con una tesi intitolata *Filosofia e dogmatica giuridica*<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> R. TREVES, *Norberto Bobbio: sociologia e socialismo liberale* (1979), 1990, p. 46.

<sup>12</sup> R. TREVES, *Norberto Bobbio: sociologia e socialismo liberale* (1979), 1990, p. 46.

<sup>13</sup> Cfr. N. BOBBIO, *Autobiografia*, Torino, Einaudi, 1997, pp. 18-19, e *La vita degli studi. Carteggio Gioele Solari – Norberto Bobbio 1931-1952*, a cura e con un saggio introduttivo di A. d’Orsi, Milano, Franco Angeli, 2000, pp. 96-100.

<sup>14</sup> M.G. LOSANO, *Norberto Bobbio. Una biografia culturale*, Roma, Carocci, 2018. A Losano si deve l’iniziativa di pubblicare prossimamente (per l’editore Aragno) la tesi di laurea di Bobbio in Giurisprudenza del 1931 e la tesi di laurea in Filosofia del 1933, entrambe discusse da Bobbio a Torino.

In Germania gli interessi di Bobbio, che dopo la laurea in Giurisprudenza si era iscritto alla Facoltà di Filosofia di Torino, erano già virati in direzione della fenomenologia di Husserl, la nuova filosofia che Bobbio aveva imparato a conoscere frequentando assiduamente i corsi di Filosofia teoretica tenuti da Annibale Pastore<sup>15</sup>.

Mentre Treves andava approfondendo il pensiero di Hans Kelsen<sup>16</sup>, Bobbio, al ritorno dalla Germania, aveva intensificato il dialogo scientifico con Pastore. Testimonianza di questo dialogo con il maestro è il fitto carteggio tra Bobbio e Pastore iniziato negli anni '30 del XX secolo e proseguito fino alla morte di Pastore, avvenuta nel 1956<sup>17</sup>.

In una lettera del 29 novembre 1932, indirizzata a Bobbio, Pastore fa riferimento agli "Appunti sugli scritti di filosofia del diritto di derivazione husserliana"<sup>18</sup>, che Bobbio gli aveva inviato, e scrive:

Dal momento che l'influenza di Husserl appare ancora incerta e scarsa; ondeggiante dal Husserl delle L. U. [*Logische Untersuchungen*] a quello delle I. [*Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie*]; naufragate nel psicologismo;

---

<sup>15</sup> Al 1932 risale il primo scritto di Annibale Pastore (1868-1956) sulla fenomenologia di Husserl: *Contributo all'interpretazione dell'ontologicità eidetica di Husserl*, in "Rivista di filosofia", 23 (1932), pp. 356-365. L'ultima raccolta (postuma) degli scritti di Pastore è *Logicalia. Saggi di logica e filosofia della scienza*, Padova, Milano, 1957.

<sup>16</sup> Nel 1932 Renato Treves aveva incontrato personalmente Hans Kelsen a Köln e si apprestava a tradurre la prima edizione della *Reine Rechtslehre* (Wien, Deuticke, 1934). Sul pensiero di Kelsen verte la prima monografia di TREVES, *Il diritto come relazione. Saggio critico sul neo-kantismo contemporaneo*. Memorie dell'Istituto giuridico della R. Università di Torino, Torino, 1934; nuova edizione: *Il diritto come relazione. Saggi di filosofia della cultura*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, con una prefazione di N. Bobbio, 1993.

<sup>17</sup> Le lettere di Pastore a Bobbio sono raccolte nell'Archivio delle carte di Bobbio presso il Centro studi Piero Gobetti di Torino.

<sup>18</sup> Si tratta di appunti catalogati dallo stesso Bobbio con l'indicazione "Esercitazioni di seminario, anno 1932-1933 (manoscritto e copia dattilografata)", e conservati oggi nell'Archivio Norberto Bobbio del Centro studi Piero Gobetti. È leggibile una correzione a mano: la data dell'anno accademico 1932-1933 è corretta con quella dell'anno accademico precedente 1931-1932.

sbattuta tra i Kelseniani e gli Husserliani, si potrebbe con anticipazione filosofica coraggiosa, tracciare le grandi linee di una Filosofia del diritto costruita coi nuovi apporti, e sotto l'angolo del nuovo indirizzo fenomenologico. Fare intravedere ciò che potrebbe e dovrebbe essere una Fenomenologia del diritto, logicamente ricavata dai principi delle L. U. [*Logische Untersuchungen*] e delle I. [*Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie*] di Husserl. [...]

Poniamo, per ipotesi, che già una *Rechtswesenswissenschaft* d'ispirazione husserliana fosse stata fatta. Noi – in possesso della teoria husserliana saremmo sempre in grado di giudicare della sua logicità e della sua congruenza al corpo dottrinale del maestro<sup>19</sup>.

### 1.2.2. *Dalla laurea in Filosofia al libro del 1934*

Il proposito di elaborare una “Fenomenologia del diritto”, verificando se esistesse già una scienza dell'*essenza* del diritto, una *Rechtswesenswissenschaft* (secondo il neologismo di Pastore), e se questa scienza fosse stata edificata in modo conforme alla dottrina husserliana, è destinato a rimanere ancora sulla carta, inattuato per qualche tempo. È probabile che Bobbio avesse deciso di compiere preliminarmente un'analisi sistematica del pensiero di Husserl. Così, parallelamente a quella ricerca, Bobbio comincia la stesura della tesi di laurea in Filosofia teoretica intitolata *La fenomenologia di Husserl*, tesi che Bobbio discuterà con Pastore, l'anno successivo, il 20 dicembre 1933, all'Università di Torino.

Una volta laureato, Bobbio può tornare a dedicarsi nuovamente alle ricerche per una “fenomenologia del diritto” e il frutto più maturo di esse sarà proprio il libro del 1934, qui ripubblicato, che varrà a Bobbio la libera docenza e il primo incarico di insegnamento in Filosofia del diritto nella libera Università di Camerino<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Lettera di Annibale Pastore a Norberto Bobbio, 29 dicembre 1932.

<sup>20</sup> Cfr. N. BOBBIO, *Quegli anni a Camerino*, in L. FERRAJOLI e P. DI LUCIA (eds.), *Diritto e democrazia nella filosofia di Norberto Bobbio*, Torino, Giappichelli, 1999, pp. 17-22. Cfr. anche P. DI LUCIA, *Il triennio camerte di Bobbio*

Dal ricco scambio epistolare con il maestro spicca una lettera, senza data, nella quale Pastore fa riferimento a un libro di Bobbio appena ricevuto. Pastore si complimenta con Bobbio, e dal contenuto della lettera si può ritenere che si tratti del libro sulla fenomenologia<sup>21</sup>. Il tono è, come nelle altre lettere, affettuoso. La lettera comincia così:

Caro Bobbio,  
ho ricevuto il suo bel volume e l'ho già visto quasi completamente.  
È bello. Le fa onore [...]<sup>22</sup>.

### 1.3. Struttura dell'opera

#### 1.3.1. *La parte ricostruttiva*

Il libro è diviso in due parti: la prima dedicata a un'ampia ricostruzione storica del pensiero di Husserl e delle "applicazioni del pensiero di Husserl" alla filosofia sociale e giuridica, la seconda alla ricerca di una soluzione dei due problemi fonamen-

---

(1935-1938), in "Notiziario dell'Università degli Studi di Camerino", n. 34, 1997, pp. 22-24, e G. CIANFEROTTI, *L'opera giovanile di Norberto Bobbio e l'inizio del suo insegnamento* (1934-1940), in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 35 (2005), pp. 65-105. Negli anni dell'insegnamento a Camerino, Bobbio intraprende anche una importante ricerca di logica giuridica, al termine della quale pubblica *L'analogia nella logica del diritto*, Torino, Memorie dell'Istituto giuridico della R. Università di Torino, Serie II, Memoria XXXVI, 1938, nuova edizione con una presentazione di L. Ferrajoli: Milano, Giuffrè, 2006.

<sup>21</sup> Lettera di Annibale Pastore a Norberto Bobbio [1934].

<sup>22</sup> In quello stesso anno 1934, Bobbio conosce Piero Martinetti e avvia una intensa collaborazione con la "Rivista di filosofia", sulla quale pubblicherà il proprio ricordo del maestro (cfr. BOBBIO, *Annibale Pastore*, in "Rivista di filosofia", 47 (1956), pp. 245-246). Su P. Martinetti cfr. N. BOBBIO, *Ricordo di Piero Martinetti*, in "Rivista di filosofia", 55 (1964) pp. 54-71. Sulla "Rivista di filosofia" erano apparsi nel 1923 i primi due scritti italiani su Edmund Husserl, ambedue di ANTONIO BANFI (1886-1957): *La tendenza logistica della filosofia tedesca contemporanea e le "Ricerche logiche" di Edmund Husserl*, e *La fenomenologia pura di Edmund Husserl e l'autonomia ideale della sfera teoretica*. Il libro di Bobbio sulla fenomenologia è recensito da Paolo Filiasi Carcano in "Logos", 18 (1935), pp. 285-287, e da Theodor Viehweg in "Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie", 32 (1938-39), pp. 262-263.

tali della filosofia sociale<sup>23</sup> e giuridica “secondo il genuino spirito della fenomenologia”.

Nella *prima parte* del volume, il *capo I* è dedicato a un’esposizione critica del pensiero di Husserl. Come si vedrà oltre, Bobbio introduce qui i presupposti fondamentali per comprendere i possibili sviluppi di una fenomenologia sociale e giuridica.

Il corso del pensiero di Husserl viene suddiviso da Bobbio in tre fasi fondamentali: la fase della *psicologia descrittiva*, quella della *fenomenologia pura*, quella dell’*egologia trascendentale*.<sup>24</sup>

Bobbio segnala nello sviluppo del pensiero di Husserl *due* principali elementi di discontinuità<sup>25</sup>.

Il *primo* consiste nel passaggio da una fase *prefenomenologica*, che culmina con l’opera *Logische Untersuchungen* (1900-1901)<sup>26</sup>, ad una fase propriamente *fenomenologica*, che corrisponde alle tre principali opere della maturità di Husserl: *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie* (1913)<sup>27</sup>, *Formale und transzendentale Logik*

<sup>23</sup> Compito di ciò che Bobbio chiama “filosofia sociale” è la chiarificazione dei presupposti gnoseologici e ontologici della sociologia intesa come scienza empirica dei fatti sociali: “la chiarificazione di ciò che si deve intendere per società e quindi per fatto sociale, e più specificamente la determinazione che la società non è un puro aggregato d’individui, che la risultante delle forze sociali non è soltanto una somma aritmetica delle forze individuali, ma che essa è un fatto nuovo né aggregato né somma, creazione originale e formazione in un certo senso autonoma” (*infra* p. 32). Cfr. *infra* nota 45. Tra i filosofi e sociologi che Bobbio menziona non figura ALFRED SCHÜTZ (Wien, 1899 – New York, 1959), il quale aveva da poco pubblicato *Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt*, Wien, Springer, 1932 (traduzione italiana: *La fenomenologia del mondo sociale*, Bologna, il Mulino, 1960, con una introduzione alla edizione italiana di E. Mealandri). Cfr. M.A. SIMONELLI, *La fenomenologia sociale di Alfred Schütz*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, in corso di edizione.

<sup>24</sup> Bobbio riprende la periodizzazione dell’opera di Husserl da Werner Illeman. Per una ricostruzione più recente delle varie fasi della filosofia husserliana cfr. D. ZAHAVI, *La fenomenologia di Husserl*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011.

<sup>25</sup> Sulle discontinuità nella filosofia di Husserl cfr. anche D. ZAHAVI, *La fenomenologia di Husserl*, cit., p. 60 ss.

<sup>26</sup> Traduzione italiana condotta sulla III ed.: E. HUSSERL, *Ricerche logiche*, a cura di G. Piana, Milano, il Saggiatore, 2015.

<sup>27</sup> Traduzione italiana: E. HUSSERL, *Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica*, nuova edizione a cura di V. Costa, Torino, Einaudi, 2 voll., 2002.

(1929)<sup>28</sup>, *Méditations cartésiennes* (1931)<sup>29</sup>.

Il secondo elemento di discontinuità segnalato da Bobbio consiste nel passaggio, all'interno della *fase fenomenologica* (iniziata con l'opera *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie*, 1913), da una concezione meramente *recettiva* della coscienza trascendentale ad una concezione *costitutiva*, e *creativa* di essa<sup>30</sup>. Tale svolta, considerata da Bobbio decisiva per l'elaborazione di una filosofia del diritto fenomenologicamente orientata, è documentata principalmente nell'opera *Méditations cartésiennes* (1932), l'ultima opera a stampa di Husserl prima del 1934<sup>31</sup>.

Il *capo II* della *prima parte* è dedicato principalmente alla filosofia sociale di Max Scheler<sup>32</sup>. Ma accanto a Scheler, Bobbio esamina gli scritti di due filosofe appartenenti ai circoli fenomenologici, rispettivamente, di Göttingen e di München<sup>33</sup>: Edith Stein<sup>34</sup>, Gerda Walther<sup>35</sup>. Tra coloro che si sono impe-

<sup>28</sup> Traduzione italiana: E. HUSSERL, *Logica formale e logica trascendentale. Saggio di critica della ragione logica*, Bari, Laterza, 1966, e Milano, Mimesis, 2009.

<sup>29</sup> Traduzione italiana: E. HUSSERL, *Meditazioni cartesiane, con l'aggiunta dei Discorsi parigini*, nuova edizione italiana a cura di F. Costa, Milano, Bompiani, 2002.

<sup>30</sup> N. BOBBIO, *L'indirizzo fenomenologico*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 24.

<sup>31</sup> Sono posteriori al 1934 due opere fondamentali nell'evoluzione del pensiero di HUSSERL: *Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendente Phänomenologie. Einführung in die phänomenologische Philosophie*, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1959 (traduzione italiana: *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale. Introduzione alla filosofia fenomenologica*, Milano, il Saggiatore, 2015) e *Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik*, Hamburg, Felix Meiner, 1939, primo lavoro di Husserl pubblicato postumo (traduzione italiana: *Esperienza e giudizio. Ricerche sulla genealogia della logica*, Milano, Bompiani, 2007).

<sup>32</sup> Max Scheler (München, 22 agosto 1874-Frankfurt am Main, 19 maggio 1928). L'opera di SCHELER che Bobbio esamina è *Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik*, in "Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung", 1, 2 (1913), pp. 405-565; 2 (1916), pp. 21-478 (traduzione italiana: *Il formalismo nell'etica e l'etica materiale dei valori*, Milano, Bompiani, 2013).

<sup>33</sup> Cfr. STEFANO BESOLI e LUCA GUIDETTI (eds.), *Il realismo fenomenologico: sulla filosofia dei circoli di Monaco e Göttinga*, Macerata, Quodlibet, 2000.

<sup>34</sup> Edith Stein (Wrocław/Breslavia, 12 ottobre 1891-Auschwitz, 9 agosto

gnati nella elaborazione di una filosofia della società e dello Stato che si ispira al metodo fenomenologico, Bobbio discute anche le tesi del filosofo e pedagogista Theodor Litt<sup>36</sup> e del giurista Rudolf Smend<sup>37</sup>.

Il *capo III* è dedicato ai cosiddetti “giuristi husserliani”<sup>38</sup>, i quali hanno adottato il metodo fenomenologico nella formulazione di una filosofia del diritto e della scienza giuridica: Adolf Reinach<sup>39</sup> e Gerhart Husserl<sup>40</sup>.

1942). Le opere di E. STEIN che Bobbio esamina sono la seconda parte di *Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie in der Geisteswissenschaften*, intitolata: *Individuum und Gemeinschaft*, in “Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung”, 5 (1922), pp. 116-285 (traduzione italiana: *Psicologia e scienze dello spirito. Contributi per una fondazione filosofica*, Roma, Città Nuova, 1996, pp. 157-327), e *Eine Untersuchung über den Staat*, in “Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung”, 7 (1925), pp. 1-123 (edizione italiana: *Una ricerca sullo Stato*, Roma, Città Nuova, 1993).

<sup>35</sup> Gerda Walther (Nordrach, 18 marzo 1897-München, 6 gennaio 1977). L’opera di GERDA WALTHER che Bobbio esamina è *Zur Ontologie der sozialen Gemeinschaften*, in “Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung”, 6 (1923), pp. 1-138 (traduzione italiana parziale: *Ontologia delle comunità sociali*, in E. STEIN, G. WALTHER, *Incontri possibili. Empatia, telepatia, comunità, mistica*, Roma, Castelvecchi 2014, pp. 213-234).

<sup>36</sup> Theodor Litt (Düsseldorf, 27 dicembre 1880 – Bonn, 16 luglio 1962). Il libro di LITT che Bobbio esamina è la terza edizione di *Individuum und Gemeinschaft. Grundlegung der Kulturphilosophie* (Leipzig-Berlin, Teubner, 1926). La prima edizione era apparsa nel 1919 con un diverso sottotitolo: *Grundfragen der sozialen Theorie und Ethik*.

<sup>37</sup> Rudolf Smend (Basel, 15 gennaio 1882-Göttingen, 5 luglio 1975). L’opera di SMEND che Bobbio esamina è *Verfassung und Verfassungsrecht*, Berlin, Duncker & Humblot, 1928 (traduzione italiana: *Costituzione e diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1988). Sulle critiche di Kelsen a Smend, esaminate da Bobbio nei §§ 32-34, cfr. H. KELSEN, *Der Staat als Integration. Eine prinzipielle Auseinandersetzung*, Wien, Springer, 1930 (traduzione italiana: *Lo Stato come integrazione. Un confronto di principio*, Milano, Giuffrè, 2001).

<sup>38</sup> Cfr. G. STELLA, *I giuristi di Husserl. L’interpretazione fenomenologica del diritto*. Milano, Giuffrè, 1990 (con riferimento a Reinach, a G. Husserl, a Kaufmann).

<sup>39</sup> Adolf Reinach (Mainz, 23 dicembre 1883 – Diksmuide, 16 novembre 1917). L’opera di REINACH che Bobbio esamina è *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*, in “Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung”, 1, 1 (1913), pp. 685-847; riedizione in A. REINACH, *Gesammelte Schriften*, Halle, Niemeyer, 1921, pp. 166-350; riedizione con il titolo: *Zur Phänomenologie des Rechts*, München, Kösel, 1953; riedizione in A. REINACH,

Tra i “giuristi husserliani”, accanto a quelli che Bobbio chiama i “fenomenologi puri”, come Reinach e Gerhart Husserl, Bobbio colloca anche alcuni allievi di Kelsen che avevano provato a conciliare le istanze della teoria pura del diritto con l’insegnamento di Husserl: in particolare, Felix Kaufmann<sup>41</sup> e Fritz Schreier<sup>42</sup>.

Di tutti gli autori che Bobbio menziona (anche di coloro ai quali dedica soltanto lunghe note a piè di pagina come Wilhelm Schapp<sup>43</sup> e Fritz Sander<sup>44</sup>), egli esamina le opere con l’intento

---

*Sämtliche Werke. Textkritische Ausgabe in 2 Bänden. Bd. I: Die Werke*, München, Philosophia, 1989, pp. 141-278 (traduzione parziale: *I fondamenti a priori del diritto civile*, 1989, in A. CARRINO (ed.) *Metodologia della scienza giuridica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1989, pp. 161-200; traduzione integrale: *I fondamenti a priori del diritto civile*, Milano, Giuffrè, 1990). Le opere di Reinach sono state pubblicate a cura di Karl Schuhmann e Barry Smith (ADOLF REINACH, *Sämtliche Werke*, München, Philosophia, 2 Bd., 1989). Una antologia degli scritti filosofici di Reinach è apparsa in lingua italiana con un saggio introduttivo di S. Besoli e un saggio finale di A. Salice: *La visione delle idee. Il metodo del realismo fenomenologico*, Macerata, Quodlibet, 2008.

<sup>40</sup> Gerhart Husserl (Halle [Saale], 22 dicembre 1893-Freiburg im Breisgau, 9 settembre 1973). Oltre ad alcuni saggi, l’opera principale di GERHART HUSSERL che Bobbio esamina è *Rechtskraft und Rechtsgeltung. Eine rechtsdogmatische Untersuchung. Erster Band. Genesis und Grenzen der Rechtsgeltung* (Berlin, Springer, 1925). Di Gerhart Husserl è stata tradotta in italiano un’opera posteriore al 1934: G. HUSSERL, *Recht und Zeit. Fünf rechtsphilosophische Essays*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1955 (traduzione italiana: *Diritto e tempo. Saggi di filosofia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1998, con una presentazione di R. Cristin, intitolata *Il diritto del fenomenologo*).

<sup>41</sup> Felix Kaufmann (Wien, 4 luglio 1895-New York, 23 dicembre 1949). Le opere principali di FELIX KAUFMANN che Bobbio esamina sono: *Logik und Rechtswissenschaft. Grundriss eines Systems der reinen Rechtslehre* (Tübingen, Mohr, 1922), e *Die Kriterien des Rechts. Eine Untersuchung über die Prinzipien der juristischen Methodenlehre* (Tübingen, Mohr, 1924). Due anni dopo l’uscita del libro di Bobbio, apparirà l’opera maggiore di KAUFMANN, *Methodenlehre der Sozialwissenschaften*, Wien, Springer, 1936, oggi tradotta in lingua inglese: cfr. *Felix Kaufmann’s Theory of Method in the Social Sciences*, New York, Springer, 2014. Tra le opere di Kaufmann che non vertono sulla filosofia del diritto cfr. F. KAUFMANN, *L’infinito in matematica* (Gardolo [Trento], Reverdito, 1990).

<sup>42</sup> Fritz Schreier (Wien, 4 aprile 1897-California, 7 giugno 1981). L’opera principale di SCHREIER che Bobbio esamina è *Grundbegriffe und Grundformen des Rechts. Entwurf einer phänomenologisch begründeten formalen Rechts- und Staatslehre* (Wien, F. Deuticke, 1924).

<sup>43</sup> Wilhelm Schapp (Timmel, 15 ottobre 1884-Sanderbusch, 22 marzo 1965). L’opera di WILHELM SCHAPP che Bobbio esamina è *Die neue Wissen-*

di verificare in quale misura essere realizzino gli intenti di una filosofia del diritto genuinamente fenomenologica.

### 1.3.2. *La parte costruttiva*

La *seconda parte* del libro Bobbio è senza dubbio la più ambiziosa. In essa Bobbio, dopo avere indicato quali siano “i motivi fenomenologici fecondi nella filosofia sociale e giuridica” del XX secolo, affronta i due problemi tradizionali della filosofia sociale e giuridica:

- (i) il problema *gnoseologico*: la domanda sulla *scienza* della società e del diritto;
- (ii) il problema *ontologico*: la domanda sulla *natura* della società e del diritto<sup>45</sup>.

---

*schaft vom Recht* (Berlin, Rothschild, 1930, in due volumi). La fortuna di W. Schapp è oggi principalmente legata a due opere filosofiche, ambedue recentemente ristampate: *Beiträge der Phänomenologie der Wahrnehmung* (1910), Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2013, e *In Geschichten verstrickt. Zum Sein vom Mensch und Ding* (1953), Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2012.

<sup>44</sup> Fritz Sander (Wien, 8 giugno 1889-Praha/Praga, 3 ottobre 1939). Come osserva Bobbio, l'attività scientifica di Sander è stata copiosissima. Sander polemizzò fin dai primi scritti con la teoria pura del diritto di Kelsen, del quale era stato allievo a Vienna. La replica di Kelsen non si fece attendere. Cfr. H. KELSEN, *Scienza giuridica e diritto* (1922), Torino, Giappichelli, 2008. A Kelsen SANDER controvepicò in un libro intitolato *Kelsens Rechtslehre. Kampfschrift wieder die normative Jurisprudenz*, Tübingen, Mohr, 1923. Cfr. anche N. BOBBIO, *Fritz Sander*, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 20 (1940), pp. 176-179.

<sup>45</sup> N. BOBBIO, *L'indirizzo fenomenologico*, cit., p. 120 nuova edizione. Rientra nel progetto fenomenologico bobbiano la fondazione di una nuova scienza: una *scienza nuova* che Bobbio chiama ‘ontologia sociale’, la quale ha il compito di determinare l'essenza (o *éidos*) dei fatti sociali e in quanto scienza “eidetica” si colloca a metà strada tra la filosofia (intesa come analisi trascendentale della coscienza) e la sociologia (intesa come scienza “empirica” dei fatti sociali). Scrive Bobbio: “L'analisi fenomenologica descrive la costituzione trascendentale della società; sarà compito dell'*ontologia sociale* definire la società e classificare le diverse forme di associazione e infine sarà compito della sociologia, com'è comunemente intesa, di presentare una descrizione dei vari fatti e atti prodotto dalla vita in comune” (corsivo mio). Poiché, secondo Bobbio, il diritto è essenzialmente fenomeno sociale, la *scienza pura* (o *eidetica*) del diritto è una disciplina particolare nell'ambito dell'ontologia sociale<sup>45</sup>: “Considerato il diritto come manifestazione sociale, la scienza giuridica pura diventa di con-

L'interesse di Bobbio consiste, in particolare, nel vedere

come i problemi tradizionali della filosofia del diritto si trasformino e trovino una nuova soluzione in questa nuova indagine, che si presenta con un suo punto di partenza originale<sup>46</sup>.

Esula invece qualsiasi domanda relativa al *dover essere* del diritto (problema che veniva tradizionalmente chiamato *deontologico*). La ragione è semplice. Oggetto della fenomenologia non è, infatti per Bobbio "ciò che deve essere, ma ciò che è"<sup>47</sup>.

In questa indagine su "ciò che il diritto è", Bobbio sottolinea la specificità della *fenomenologia* sia rispetto al *positivismo* sia rispetto al *neokantismo*.

---

seguenza una disciplina particolare nell'ambito dell'ontologia sociale." Il sintagma '*soziale Ontologie*' appare in un manoscritto di Husserl intitolato: *Soziale Ontologie und deskriptive Soziologie* (1910). Cfr. S. STRASSER, *Grundgedanken der Sozialontologie Edmund Husserls*, in "Zeitschrift für philosophische Forschung", 29 (1975), pp. 3-33. Sulla fortuna recente del sintagma 'ontologia sociale', cfr. P. DI LUCIA (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*, Macerata, Quodlibet, 2003, p. 10.

<sup>46</sup> N. BOBBIO, *L'indirizzo fenomenologico*, cit., p. 152. Nella nota 17 (pp. 42-43) dedicata a Max Scheler, Bobbio allude alla possibilità di configurare la filosofia del diritto nei termini di una *fenomenologia del giusto*: "lontana da ogni presupposto empirico [...] e quindi da ogni ricerca meramente positiva, un'indagine che volesse essere esclusivamente filosofica non potrebbe attuarsi se non fondandosi su una serie di intuizioni sull'essenza del giusto e nel suo essere in sé e nel suo essere in relazione con altri valori, come parte di una generale fenomenologia dei valori. Ma questa strada non è stata ancora seguita". La ricerca del *quid iustum* diventerà il tema fondamentale dei corsi di Bobbio nella seconda metà degli anni '40 del XX secolo (*Lezioni di filosofia del diritto*. Ad uso degli studenti, Torino, Giappichelli, 1945; *Introduzione alla filosofia del diritto*. Ad uso degli studenti, Torino, Giappichelli, 1948).

<sup>47</sup> Per un diverso modo di intendere i rapporti tra essere (*Sein*) e dover essere (*Sollen*) in un autore che pure si ispira alla fenomenologia di Edmund Husserl (e di Martin Heidegger) cfr. S. COTTA (1920-2007), *Itinerari esistenziali del diritto*, Napoli, Morano, 1972; S. COTTA, *Prospettive di filosofia del diritto*, terza ed. riveduta ed ampliata, Torino, Giappichelli, 1979; S. COTTA, *Il diritto nell'esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica*, Milano, Giuffrè 1985 (II edizione riveduta e ampliata 1991). Una suggestiva lettura in parallelo della fenomenologia del diritto di Bobbio e della ontologia fenomenologica di Cotta, il quale aveva iniziato la propria carriera accademica proprio a Torino, come assistente di Bobbio, si trova in A. PUNZI, *L'essenza e il senso. Bobbio, Cotta e la fenomenologia del diritto*, in A. PUNZI (ed.), *Metodo Linguaggio Scienza del diritto. Omaggio a Norberto Bobbio (1909-2004)*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 353-381.

La fenomenologia:

non [...] si confonde con il positivismo, dacché l'essere della fenomenologia non è l'essere naturale, ma l'essere trascendentale, né tanto meno si confonde col neokantismo perché la sfera trascendentale non è una sfera di forme soggettive, ma di contenuti oggettivi<sup>48</sup>.

Ma che cos'è, appunto, la fenomenologia?

## 2. Fenomenologia in Norberto Bobbio

### 2.1. Che cos'è la fenomenologia?

#### 2.1.1. *Le due fenomenologie di Husserl nella lettura di Bobbio*

Presupposto essenziale per rispondere alla domanda *Che cos'è la fenomenologia?*<sup>49</sup> è, secondo Bobbio, distinguere nello sviluppo della filosofia di Husserl due sensi della parola.

In una *prima fase*, 'fenomenologia' (in tedesco '*Phänomenologie*'<sup>50</sup>) designa in Husserl un *metodo scientifico* di analisi della realtà che consiste nella ricerca dell'essenza (del *Wesen*) dei fenomeni e delle connessioni essenziali (delle *Wesensbeziehungen*) tra di essi.

In una *seconda fase*, 'fenomenologia' designa in Husserl una *posizione metafisica*<sup>51</sup>.

---

<sup>48</sup> N. BOBBIO, *L'indirizzo fenomenologico*, cit., p. 162.

<sup>49</sup> Sul significato odierno della ricerca fenomenologica la letteratura è infinita, cfr. B. SMITH & D.W. SMITH (eds.), *The Cambridge Companion to Husserl*, Cambridge (Mass.), Cambridge University Press, 1995; VINCENZO COSTA, ELIO FRANZINI, PAOLO SPINICCI, *La fenomenologia*, Torino, Einaudi, 2002; CARMINE DI MARTINO (ed.), *Attualità della fenomenologia*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011; DAN ZAHAVI, *Husserl's Legacy*, Oxford, Oxford University Press, 2017.

<sup>50</sup> Il termine '*Phänomenologie*' appare già in JOHANN HEINRICH LAMBERT (1728-1777), autore di *Neues Organon oder Gedanken über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren und dessen Unterscheidung von Irrthum und Schein* (Leipzig, Wandler, 1764), con il significato di "dottrina dell'apparenza" [*Lehre vom Schein*]. A Lambert si devono anche altri neologismi, tra i quali il più noto '*Semiotik*', e il meno noto '*Alethiologie*'.

<sup>51</sup> N. BOBBIO, *L'indirizzo fenomenologico*, cit., p. 23. Una posizione metafisi-

Quando si parla di fenomenologia si possono intendere due cose diverse: o un *metodo scientifico* o una *posizione metafisica*<sup>52</sup>.

2.1.1.1. Nella *prima fase* del suo pensiero, Husserl ha concepito la filosofia come un *metodo scientifico* di analisi della realtà. Questa analisi sfocia, secondo Bobbio, in un “radicale oggettivismo”<sup>53</sup>.

In questa fase Husserl ha introdotto una distinzione importante nello studio degli oggetti (*ontologia*) tra ontologia *formale* e ontologia *materiale* (o *regionale*).

Ecco come un interprete recente, Dan Zahavi, descrive l'ontologia *formale* di Husserl:

L'ontologia formale è quella disciplina particolare che indaga che significhi essere un oggetto. Essa è considerata una disciplina formale in quanto astrae da ogni determinazione contenutistica. Essa, ad esempio, non è interessata a distinguere tra un ciottolo, una quercia ed un clarinetto, vale a dire non si occupa delle distinzioni tra i diversi tipi di oggetto, bensì di ciò che vale necessariamente per ogni oggetto in generale. Di conseguenza il compito dell'ontologia formale consiste nell'analisi di categorie quali proprietà, qualità, relazione, identità, tutto parte e così via<sup>54</sup>.

L'ontologia *materiale* (o *regionale*), invece, indaga:

le strutture essenziali che pertengono ad una rispettiva regione, o genere, di oggetti, e cerca di precisare che cosa valga necessariamente per ciascun oggetto di tale regione. Cosa caratterizza, ad esempio, gli oggetti matematici, rispetto ai processi psichici o agli oggetti fisici? Ognuno di questi tre ambiti costituirebbe secondo Husserl una specifica regione ontologica con proprie caratteristiche specifiche<sup>55</sup>.

---

ca pur sempre intesa come la realizzazione dell'ideale di una scienza rigorosa, di una *strenge Wissenschaft*.

<sup>52</sup> N. BOBBIO, *L'indirizzo fenomenologico*, cit., p. 23.

<sup>53</sup> N. BOBBIO, *L'indirizzo fenomenologico*, cit., p. 22.

<sup>54</sup> D. ZAHAVI, *La fenomenologia di Husserl*, cit., p. 51.

<sup>55</sup> D. ZAHAVI, *La fenomenologia di Husserl*, cit., pp. 51-52.

Secondo Husserl, è possibile conoscere le “strutture essenziali” che appartengono alle distinte regioni ontologiche poiché così come siamo in grado di intendere mediante i nostri atti di coscienza “oggetti singoli caratterizzati dalla loro posizione spaziotemporale”<sup>56</sup> – per esempio quella particolare promessa che ho fatto ieri a un amico – siamo anche in grado di intendere oggetti universali, ad esempio come ciò che caratterizza una promessa *in quanto promessa*, e quindi ciò che vale ugualmente per tutte le promesse<sup>57</sup>.

2.1.1.2. Nella *seconda fase* del suo pensiero, Husserl, secondo Bobbio, muta completamente direzione e la sua ricerca si dirige non più agli oggetti, ma “al soggetto; prima alla coscienza, poi alla soggettività trascendentale”<sup>58</sup>.

In questa seconda fase, precisa Bobbio, la fenomenologia diviene una filosofia *trascendentale* poiché indaga le *condizioni di possibilità* del manifestarsi di qualcosa nella coscienza:

Husserl muove alla scoperta della coscienza trascendentale: soltanto il piano della coscienza è il piano trascendentale, costitutivo del mondo, dacché la coscienza viene concepita come il punto dove si dipartono in diverse direzioni e con diverse fogge i raggi illuminanti dell’oggettività: è solo la coscienza nella sua ineliminabile intenzionalità che mette a nudo l’essenza degli oggetti su cui si dirige e quindi il senso del mondo<sup>59</sup>.

In Husserl, secondo Bobbio, rimane costante la certezza che:

---

<sup>56</sup> D. ZAHAVI, *La fenomenologia di Husserl*, cit., pp. 51-52.

<sup>57</sup> Cfr. P. DI LUCIA, *L’universale della promessa*, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 142-143.

<sup>58</sup> N. BOBBIO, *L’indirizzo fenomenologico*, cit., p. 22.

<sup>59</sup> N. BOBBIO, *L’indirizzo fenomenologico*, cit., p. 27. L’intenzionalità – scrive Bobbio – indica la “proprietà essenziale alla coscienza e ad essa esclusiva, di essere sempre diretta ad un oggetto; la coscienza non è sostanza chiusa in sé ed inattiva, ma è sempre, secondo la sua essenza, coscienza di qualche cosa” (p. 10).

al di là e al disopra della realtà contingente dei fatti sta una sfera di idee o essenze, e che dirigere ad esso lo sguardo teoretico è l'essenza stessa di ogni filosofare<sup>60</sup>.

Ma mentre nella *prima fase*

la filosofia di Husserl è ancora una filosofia senza struttura tipica e infatti viene intesa dai più come un apostolato verso una più rigorosa teoreticità dell'essenzialità,

nella *seconda fase*, la filosofia di Husserl

acquista una struttura inconfondibile, diventa, benché la parola possa sembrare inopportuna, un sistema filosofico. Per cui quando si parla di fenomenologia si possono intendere due cose diverse: o un *metodo scientifico* o una *posizione metafisica*<sup>61</sup>.

### 2.1.2. *Le due fenomenologie e la filosofia del diritto*

La distinzione tra una fenomenologia *come metodo scientifico* (una fenomenologia “che è una semplice scienza eidetica e si confonde con le altre infinite ontologie regionali”) e una fenomenologia *come posizione metafisica* (una fenomenologia che “investita di un significato metafisico, si erge a dignità di filoso-

---

<sup>60</sup> N. BOBBIO, *L'indirizzo fenomenologico*, cit., p. 22. In Bobbio si trova una interessante denuncia del rischio di ipostatizzare le “essenze”. Scrive Bobbio (pp. 137-138): “Innanzitutto, il *Wesen* di Husserl non è l'idea di Platone; non ha valore metafisico, ma gnoseologico. Questa mi pare una affermazione fondamentale: l'essenza non ha un suo modo di essere che sia superiore al modo di essere dei fatti, non ha una realtà soprasensibile, né quindi costituisce una sfera d'essere che, come il mondo delle idee platoniche, abbia una realtà propria e sia modello della realtà mondana. Per Husserl non vi è altra realtà che quella dell'esistente, tanto è vero che, proprio per evitare false interpretazioni, definisce le essenze come irreali”. Cfr. J. HÉRING, *Bemerkungen über das Wesen, die Wesenheit und die Idee*, in “Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung”, 4 (1921), pp. 495-543 (traduzione italiana: *Osservazioni sull'essenza, l'essenzialità e l'idea*, in D. DE SANTIS (ed.), *Di idee ed essenze. Un dibattito su fenomenologia e ontologia (1921-1930). Con saggi di Jean Héring, Roman Ingarden e Herbert Spiegelberg*, Milano, Mimesis, 2014, pp. 141-195).

<sup>61</sup> N. BOBBIO, *L'indirizzo fenomenologico*, cit., p. 23.

fia”) è di fondamentale rilevanza, secondo Bobbio, per comprendere “la maggior parte dei fraintendimenti compiuti dai seguaci della scuola”<sup>62</sup>.

Ed è proprio alla luce di tale distinzione che, secondo Bobbio, è possibile rileggere l’intero sviluppo della riflessione fenomenologica sul diritto e la scienza del diritto nel XX secolo fino al 1934.

I giuristi “husserliani” hanno per lo più concepito la fenomenologia nel primo senso indicato da Bobbio: la fenomenologia come *metodo scientifico*, come *scienza eidetica*.

Si tratta ora, secondo Bobbio, invece, di percorrere fino in fondo la strada indicata dall’ultimo Husserl, per attuare compiutamente il disegno di una fenomenologia come *genuina filosofia*, come *fenomenologia trascendentale*.

Proviamo a seguire l’itinerario di Bobbio nei suoi tre momenti salienti: il confronto con Kelsen e la *teoria pura* del diritto (§ 2.2.1.), l’incontro con Reinach e la *teoria a priori* del diritto (§ 2.2.2.), il ritorno a Husserl e l’elaborazione di una *fenomenologia trascendentale del diritto* (§ 2.2.3.)

## 2.2. L’itinerario di Bobbio nel libro del 1934

### 2.2.1. Il confronto con Kelsen

2.2.1.1. L’incontro di Bobbio con la fenomenologia del diritto è mediato dalla critica alla teoria pura del diritto di Hans Kelsen, espressione, secondo Bobbio, di una impostazione filo-

---

<sup>62</sup> N. BOBBIO, *L’indirizzo fenomenologico*, cit., p. 23. Meriterebbero di essere studiati a parte i rapporti di Bobbio con due altri filosofi del diritto, quasi coetanei di Bobbio, che pure si sono ricollegati direttamente all’insegnamento di Husserl: l’argentino Carlos Cossio (1907-1964) e il messicano Eduardo García Máynez (1908-1993). Cfr., rispettivamente, N. BOBBIO, *Completezza dell’ordinamento giuridico e interpretazione*, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 20 (1940), pp. 266-270, e N. BOBBIO, *La logica giuridica di Eduardo García Máynez*, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 31 (1954), pp. 644-669. Il saggio su García Máynez, insieme alla conferenza di Bobbio su *Diritto e logica* tenuta presso l’Università di Pavia, nel 1954, inaugura in Italia gli studi di logica deontica. Cfr. AMEDEO GIOVANNI CONTE, *Deontica filosofica in Bobbio*, in L. FERRAJOLI e P. DI LUCIA, (eds.), *Diritto e democrazia nella filosofia di Norberto Bobbio*, cit., pp. 53-67.

sofica squisitamente neokantiana<sup>63</sup>.

Nella teoria pura del diritto il problema gnoseologico era prioritario rispetto al problema ontologico. La domanda di Kelsen era: Qual è l'essenza del diritto *in quanto oggetto della scienza del diritto*?<sup>64</sup>

Per rispondere a questa domanda Kelsen aveva introdotto una distinzione cruciale tra scienze *normative* (come la scienza del diritto) e scienze *esplicative* (come le scienze della natura)<sup>65</sup>.

Secondo Kelsen, le scienze *normative* si fondano su presupposti gnoseologici totalmente differenti da quelli delle scienze *esplicative*.

Mentre le scienze *esplicative* descrivono i fenomeni secondo il *principio di causalità* (secondo il quale "Se v'è A (causa), v'è (o vi sarà) B (effetto)", le scienze *normative* descrivono i fenomeni attraverso il *principio di imputazione*, secondo il quale "Se v'è A (illecito), *deve* esservi B (sanzione)".

La scienza del diritto è, secondo Kelsen, una scienza *normativa* poiché il suo compito è formulare giudizi ipotetici aventi la *forma a priori* (un *a priori* che Kelsen definirà "relativo") del principio di imputazione "Se v'è A (illecito), allora *deve* esservi B (sanzione)".

---

<sup>63</sup> L'interesse per la teoria di Kelsen è documentato in Bobbio *ab antiquo*. Tra le carte conservate nell'Archivio del Centro studi Piero Gobetti, vi è un testo manoscritto intitolato "La giurisprudenza come scienza normativa (studio critico in particolare riguardo al Kelsen)", schedato da Bobbio stesso come "esercitazione sulla scienza normativa – seminario prof. Pastore, anno scolastico 1932-1933." Alla questione dello statuto della scienza del diritto Bobbio dedicherà la seconda, più breve, monografia: *Scienza e tecnica del diritto*, apparsa anch'essa nelle Memorie dell'Istituto giuridico della R. Università di Torino, Serie II, Memoria XXIX, 1934.

<sup>64</sup> Kelsen esplicita con chiarezza questa domanda nelle lezioni americane del 1949. Cfr. H. KELSEN, *Elementi di teoria pura del diritto* (1949), in H. KELSEN, *Che cos'è la giustizia? Lezioni americane*, Macerata, Quodlibet, 2015, pp. 21-101 (pp. 23 ss.).

<sup>65</sup> Cfr. H. KELSEN, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze*, Tübingen, Mohr, 1911, seconda edizione: 1923 (traduzione italiana: *Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997). La distinzione tra scienze *normative* (che non pongono norme, ma hanno per oggetto norme) e scienze *esplicative*, sarà al centro della riflessione di Kelsen fino alla pubblicazione della seconda edizione della *Reine Rechtslehre*, avvenuta nel 1960 (traduzione italiana: *La dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1966).

Il diritto viene concepito da Kelsen come una *forma* trascendentale dell'esperienza.

2.2.1.2. Nel libro del 1934 Bobbio riconosce che la riflessione kelseniana è la "base" imprescindibile dalla quale occorre prendere le mosse<sup>66</sup>. Tuttavia, vi sono almeno tre motivi dell'impostazione neokantiana in generale, e di Kelsen in particolare, che non lo convincono.

(i) Il primo motivo che non convince Bobbio è l'*intellettualismo*, ossia la tendenza a concepire il diritto esclusivamente nei termini di un sistema di proposizioni scientifiche (un sistema di giudizi [*Urteile*]). Scrive Bobbio:

[...] questa nuova dottrina, limitata la propria visuale alla scienza del diritto, si andò foggando una considerazione prettamente intellettualistica del fenomeno giuridico; fu indotta cioè a cogliere nel diritto non l'elemento volitivo proprio del diritto considerato come norma imperativa [...], ma l'elemento intellettuale proprio del diritto considerato come proposizione scientifica in un sistema di conoscenze; il diritto non fu più atto di volontà (o individuale o collettiva), ma giudizio. Fu compiuta così si disse la *riduzione della filosofia del diritto a filosofia teoretica*<sup>67</sup>.

(ii) Il secondo motivo che non convince Bobbio è il *naturalismo*. Scrive Bobbio:

---

<sup>66</sup> Cfr. *infra*, p. 126. All'epoca in cui Bobbio scrive, Kelsen non ha ancora pubblicato la prima edizione della *Reine Rechtslehre*, Wien, Deuticke, 1934 (traduzione italiana: *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1952, 2000).

<sup>67</sup> N. BOBBIO, *L'indirizzo fenomenologico*, cit., p. 74. Tra le carte di Bobbio conservate nell'Archivio del Centro studi Piero Gobetti vi è un testo (nella duplice forma manoscritta e dattiloscritta) datato 6 luglio 1932 e intitolato "Appunti sull'odierno orientamento della filosofia giuridica in Germania (anno 1931-1932)", nel quale Bobbio esordisce così: "La tendenza, ormai diventata predominante, nella filosofia giuridica tedesca, e di cui il Kelsen è oggi il più autorevole e il più coerente esponente, è la riduzione della filosofia del diritto a filosofia teoretica." Nel testo vengono poi esaminati gli scritti di H. Kelsen, A. Mehl, F. Kaufmann, F. Sander. Si tratta con tutta probabilità dei materiali preparatori al saggio di BOBBIO: *Aspetti odierni della filosofia giuridica in Germania (F. Kaufmann e Schreier)*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 14 (1934), pp. 576-595.

Il neokantismo si è innalzato al piano trascendentale, donde ha combattuto il positivismo. [...] Ha considerato questa sfera superiore come il territorio delle forme dell'esperienza, ma non ha gettato su di essa il suo sguardo più profondo per cogliervi una vasta e illimitata sfera di oggettività, la sfera dell'oggettività essenziale o eidetica, il territorio delle pure essenze. [...] Anche il neokantismo, così come il positivismo è dunque ancora, secondo una espressione degli husserliani, una filosofia rivolta al mondo, una *weltliche Philosophie*<sup>68</sup>.

Agli occhi di Bobbio l'errore del neokantismo, in generale, e della teoria pura del diritto di Kelsen, in particolare, consiste nel ritenere che "il contenuto della nostra conoscenza sia pur sempre la materia dei sensi". Per i neokantiani, "la nostra vista pur con l'aiuto delle forme *a priori* non coglie che cose o fatti, ma non coglie idee o essenze: essa è essenzialmente percezione"<sup>69</sup>.

(iii) Il terzo motivo che non convince Bobbio è il *formalismo*. Si domanda Bobbio:

Può questo formalismo intransigente condotto alle sue estreme conseguenze nelle teorie del diritto e dello Stato, soddisfare le esigenze del pensiero contemporaneo? guidare gli animi nell'ora attuale in cui si cercano non formule astratte ma determinazioni concrete, non schemi universali ma programmi di azione, non le morte forme di tutti i possibili contenuti, ma un contenuto definito e vitale?<sup>70</sup>.

### 2.2.2. L'incontro con Reinach

2.2.2.1. Per reagire al formalismo di Kelsen, Bobbio rivolge inizialmente la propria attenzione all'opera di un giovane allie-

---

<sup>68</sup> N. BOBBIO, *L'indirizzo fenomenologico*, cit., p. 74.

<sup>69</sup> N. BOBBIO, *L'indirizzo fenomenologico*, cit., p. 74.

<sup>70</sup> N. BOBBIO, *L'indirizzo fenomenologico*, cit., p. 75. La critica di Bobbio trova giustificazione sulla base del fatto che Kelsen nel 1934 non aveva ancora introdotto né la distinzione tra norma giuridica [*Rechtsnorm*] e proposizione scientifica descrittiva di una norma [*Rechtssatz*], né la distinzione tra nomostatica [*Nomostatik*] e nomodinamica [*Nomodynamik*]. È noto che nello sviluppo del pensiero di Kelsen la norma giuridica verrà concepita nella seconda edizione della *Reine Rechtslehre* (1960) come il senso di un *atto di volontà*.

vo di Husserl: *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes* [I fondamenti a priori del diritto civile], 1913, di Adolf Reinach<sup>71</sup>.

Nell'opera di Reinach, così come in quella del primo Husserl, il "motivo fondamentale è la conoscibilità immediata delle essenze"<sup>72</sup>.

Reinach aveva fatto una scoperta notevole: accanto alle proposizioni giuridiche (fattualmente vere o false) che descrivono il diritto vigente, vi sono proposizioni giuridiche che sono vere *universalmente e necessariamente* in virtù dell'essenza di determinati oggetti: le proposizioni giuridiche *a priori*<sup>73</sup>. L'esempio più famoso di tale specie di proposizioni giuridiche *a priori* è il seguente: "dalla promessa nascono un obbligo e una pretesa"<sup>74</sup>.

<sup>71</sup> Sulla figura di Reinach cfr. E. HUSSERL, *Adolf Reinach* (1919), in FRANCESCA DE VECCHI (ed.), *Eidetica del diritto e ontologia sociale. Il realismo di Adolf Reinach*, Mimesis, Milano, 2012, pp. 49-58, e M.A. SIMONELLI, *Il primo e l'ultimo Reinach*, in A. REINACH, *Sul concetto di causa nel diritto penale vigente (1905). Appunti (1916-1917)*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, pp. 9-51. Su Reinach filosofo del diritto la letteratura è sterminata. Rinvio alla bibliografia contenuta in A.G. CONTE, P. DI LUCIA, M. JORI, L. FERRAJOLI, *Filosofia del diritto*, a cura di Paolo Di Lucia. Milano, Raffaello Cortina Editore, seconda edizione ampliata: 2013, pp. 24-25. Su Reinach filosofo del normativo cfr. H. SPIEGELBERG, *Gesetz und Sittengesetz*, Zürich, Max Niehans, 1935, pp. 38 ss., e G. CARCATERRA, *Le norme costitutive*, 1974 (edizione provvisoria), pp. 129-133 (nuova edizione: Torino, Giappichelli, 2014, pp. 139-144). Su Reinach e la teoria degli atti linguistici cfr. P. AMSELEK (ed.), *Teoria degli atti linguistici, etica e diritto* (1986), Torino, Giappichelli, 1991 (con una introduzione di Angiola Filipponio); A. BURKHARDT, *Soziale Akte, Sprechakte und Textillokutionen. A. Reinachs Rechtsphilosophie und die moderne Linguistik*, Tübingen, Niemeyer, 1986; K. MULLIGAN (ed.), *Speech Act and Sachverhalt. Reinach and the Foundations of Realist Phenomenology*, Dordrecht, Nijhoff, 1987.

<sup>72</sup> N. BOBBIO, *L'indirizzo fenomenologico*, cit., p. 76. Sull'intuizione delle essenze in Husserl, Bobbio cita uno dei primi studi su Husserl in lingua francese: E. LÉVINAS, *Théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl* (1930), Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1994 (traduzione italiana: *La teoria dell'intuizione nella fenomenologia di Husserl*, Milano, Jaca Book, 2002).

<sup>73</sup> Cfr. W. ŻELANIEC, *Il sintetico a priori reinachiano*, in "Veritas et Jus", in corso di edizione.

<sup>74</sup> Questa verità essenziale (o verità *eidetica*) sulla promessa sussiste indipendentemente dall'esistenza delle entità sulle quali essa verte (promessa, obbligo, pretesa), così come la verità della legge di gravità è indipendente dall'esistenza di masse gravitazionali. Scrive Husserl: "Se pure sparissero tutti i corpi dotati di gravità, la legge di gravità non sarebbe soppressa da questo fat-